

ACCORDO DI RISERVATEZZA (“Accordo”)

tra

Visura S.p.a., con sede legale in R con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 44, CF/PI 05338771008, pec *visura@legalmail.it*, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona di Andrea Maria Luigi Vingolo, procuratore legittimato alla sottoscrizione del presente documento (di seguito, denominata per semplicità “**Visura**” o “**Parte Comunicante**”)

da una parte

e

L’utente che si registra al servizio Prototipo Lextel AI (di seguito, la “**Parte Ricevente**”)

dall’altra parte

Nel prosieguo Visura e la Parte Ricevente sono congiuntamente detti “**Parti**” e, singolarmente, anche “**Parte**”

Premesso che:

- a) Visura commercializza, anche tramite *web*, servizi informatici e di *digital trust*, propri o di partner commerciali con i quali Visura stessa collabora, dedicati ai professionisti e alle aziende;
- b) Le Parti stanno valutando di collaborare per lo svolgimento delle attività di test di un nuovo prodotto digitale dedicato alle ricerche giurisprudenziali “**Prodotto**”). Il test è finalizzato a verificare l’usabilità del nuovo prodotto ed identificare eventuali criticità nell’utilizzo da parte degli utenti (di seguito, la “**Collaborazione**”);
- c) In vista e nel corso della Collaborazione, Visura comunicherà alla Parte Ricevente informazioni sulla propria attività, organizzazione e sul Prodotto;
- d) La Parte Ricevente intende finora garantire la massima riservatezza e segretezza delle informazioni che saranno comunicate da Visura, nel rispetto delle clausole di cui al presente accordo (l’”**Accordo**”).

Tutto ciò premesso,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse. Le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 – Definizioni. I termini e le espressioni di seguito indicati con la lettera maiuscola hanno il significato qui riportato.

- a) “**Informazione Riservata**” o “**Informazioni Riservate**” sono tutte le informazioni rilasciate da Visura concernenti: *i*) la Collaborazione e l’esistenza della stessa; *ii*) il Prodotto; *iii*) invenzioni, studi, idee, applicazioni industriali, ricerche sulla stato della tecnica, ricerche di altro tipo, tecniche e/o prospettive di sfruttamento industriale e/o commerciale, di Visura o comunque comunicate da Visura, *iv*) i nomi dei possibili *partners* e/o fornitori di tecnologia, contenuti, altri prodotti, servizi, scopi, idee, di Visura o comunque comunicate da Visura ed, in ogni caso, *v*) qualsiasi informazione, dato, disegno, procedura, documento e quant’altro, di Visura o comunicato da Visura in qualsiasi forma, orale e/o scritta, relativo alla struttura ed ai contenuti del sistema organizzativo e aziendale di Visura nonché ai rapporti commerciali/aziendali di quest’ultima, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pubblicazioni, progetti, codici sorgenti, disegni, *know how* tecnico, analisi, rendiconti finanziari, stime, previsioni, registri contenenti il dettaglio di rapporti ed operazioni, informazioni tecniche e/o commerciali, documenti anche contabili relativi a terzi e/o rapporti con terzi, ivi inclusi senza limite alcuno, clienti e fornitori.
- b) “**Terza Parte**” o “**Terze Parti**” è ogni persona fisica o giuridica diversa dalla Parte Ricevente.

Articolo 3 – Oggetto

L'oggetto del presente Accordo è l'obbligo di riservatezza e segretezza che la Parte Ricevente assume nei confronti di Visura rispetto a tutte le Informazioni Riservate di cui la prima verrà a conoscenza nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del presente Accordo e della Collaborazione. Conseguentemente, come di seguito più ampiamente descritto, la Parte Ricevente si obbliga a mantenere segrete e riservate tutte le Informazioni Riservate e a non divulgarle né utilizzarle in ambiti e per scopi diversi da quelli oggetto del presente Accordo e della Collaborazione. Le prescrizioni del presente Accordo obbligano la Parte Ricevente, indipendentemente dal fatto che l'Informazione Riservata sia protetta quale segreto industriale, quale proprietà intellettuale e/o quale informazione aziendale a norma di legge. Tuttavia, non si considerano Informazioni Riservate le informazioni che siano di pubblico dominio precedentemente alla comunicazione di tale informazione alla Parte Ricevente.

Articolo 4 – Segretezza, Riservatezza, Non uso e Non divulgazione

La Parte Ricevente, in particolare, si obbliga a:

- a) non divulgare né comunicare a Terze Parti le Informazioni Riservate;
- b) chiedere l'autorizzazione scritta di Visura a comunicare Informazioni Riservate ai propri collaboratori, laddove (e nei limiti in cui) strettamente necessario, indicando i riferimenti del collaboratore e facendo accettare al collaboratore stesso un accordo di riservatezza, che riporti le disposizioni del presente Accordo;
- c) non utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate in modo contrario alla correttezza professionale e/o per scopi direttamente e/o indirettamente diversi dall'oggetto del presente Accordo e della Collaborazione e/o, in ogni caso, tali da arrecare, anche solo potenzialmente, direttamente o indirettamente, danno e/o pregiudizio a Visura;
- d) non utilizzare le Informazioni Riservate nei rapporti con Terze Parti e nello svolgimento di qualsivoglia attività nell'interesse o su incarico di Terze Parti;
- e) non produrre e/o commercializzare e/o testare, anche a mezzo di Terze Parti, prodotti, banche dati, *software* o applicativi realizzati utilizzando le Informazioni Riservate;
- f) non depositare o far depositare, anche da Terze Parti, brevetti aventi ad oggetto le Informazioni Riservate;
- g) adottare tutte le misure fisiche e tecniche, idonee in base allo stato della scienza e della tecnica, a proteggere le Informazioni Riservate ed evitarne la diffusione, la perdita, il danneggiamento e ogni altro evento contrario agli obblighi assunti con il presente Accordo;
- h) svolgere tutte le attività previste dal presente Accordo e dalla Collaborazione, garantendo che in nessun caso i dati contenuti nei sistemi informatici verranno trasferiti all'esterno;
- i) in caso di cessazione del presente Accordo e/o della Collaborazione, restituire immediatamente tutti i documenti ricevuti, in copia e in originale, e cessare qualsivoglia uso delle Informazioni Riservate.

Articolo 5 – Diritti di proprietà industriale, intellettuale e di copyright. La Parte Ricevente riconosce che qualsivoglia diritto di sfruttamento della proprietà industriale, intellettuale o di copyright relativo all'attività posta in essere nell'ambito della Collaborazione di cui al presente Accordo, ivi compreso il diritto su eventuali elaborati generati nell'attività di test, appartiene a Visura e Parte Ricevente, per quanto occorrere possa, comunque vi rinuncia.

Articolo 6 – Durata. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo sono efficaci per un periodo di tre (3) anni dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Articolo 7 – Responsabilità. La Parte Ricevente assume la piena responsabilità relativamente agli obblighi di segretezza, riservatezza, non uso e non divulgazione delle Informazioni Riservate. In caso di violazione di tali obblighi, anche a opera di Terze Parti, la Parte Ricevente è responsabile dei danni diretti ed indiretti subiti da Visura.

Articolo 8 – Legge applicabile e Foro Competente. Al presente Accordo trova applicazione la legge

italiana. Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione, la validità del presente accordo è devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma, con espressa esclusione di ogni altro foro concorrente eventualmente previsto dalla legge.

Articolo 9 – Varie. La dichiarazione di nullità o invalidità di una o più previsioni contenute nel presente Accordo non comporterà la nullità o invalidità dell'intero Accordo o dei restanti articoli che dovranno interpretarsi in modo da raggiungere effetti economici e sostanziali il più possibile prossimi a quelli derivanti dal testo originario dell'accordo.

La Parte Ricevente si obbliga altresì, per tre (3) anni dalla sottoscrizione del presente Accordo, a non prestare nei confronti di altre società diverse da Visura attività di collaborazione equiparabile a quella di cui alla lettera b) delle premesse.

La Parte Ricevente approva specificatamente ai sensi dell'art. 1341, c.c., i seguenti articoli: Articolo 4 – Segretezza, Riservatezza, non uso e non divulgazione; Articolo 5 – Diritti di proprietà industriale, intellettuale e di copyright; Articolo 6 – Responsabilità; Articolo 7 – Responsabilità; Articolo 8 - Foro Competente; Articolo 9 Varie.